DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 15

Disponibilità residue sul fondo comune regionale

Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' ripartito tra le regioni nel modo seguente: Piemonte.... L. 70.467.474.000 Lombardia.... " 125.757.417.000 Veneto..... " 66.383.999.000 Liguria..... " 27.716.051.000 Emilia-Romagna.. " 66.312.357.000 Toscana..... " 58.355.178.000 Umbria..... " 21.362.257.000 Marche..... " 29.577.469.000 Lazio..... " 77.314.262.000 Abruzzo..... " 33.621.628.000 Molise..... " 15.571.739.000 Campania.... " 168.536.908.000 Puglia..... " 119.729.620.000 Basilicata.... " 30.653.135.000 Calabria.... " 88.640.506.000

Totale... L. 1.000.000.000.000

Versione in vigore dal 3 marzo 1992, non più in vigore dal 3 maggio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti
Estremi	Decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-ed-altre/art-15-disponibilita-residue-sul-fondo-comune-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it